



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 920 del 2011, proposto da:

, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra
Ballerini, con domicilio eletto presso Alessandra Ballerini in Genova,
Salita Salvatore viale 5/2;

contro

Ministero dell'Interno, Prefettura di Genova, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Genova, v.le
Brigate Partigiane 2;

per l'annullamento

del decreto di archiviazione della richiesta di emersione ex legge
102/2009.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di
Prefettura di Genova;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2012 il dott. Enzo Di Sciascio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il ricorrente impugna il decreto di archiviazione della domanda di emersione dal lavoro irregolare che lo riguarda, presentata da lui e dal datore di lavoro, che peraltro non si è presentato alla prescritta convocazione né gli ha dato avviso della stessa.

In seguito egli è venuto a sapere che il predetto datore non aveva più interesse ad avvalersi ulteriormente della sua opera, nel che stava la ragione per cui non aveva dato seguito alla convocazione dello Sportello unico per l'immigrazione, che di conseguenza archiviava la pratica.

Effettuato l'accesso agli atti ed osservato che il provvedimento lesivo era privo di qualsivoglia motivazione, egli ha richiesto che almeno gli fosse concesso un permesso per attesa occupazione, il che gli è stato negato, con motivazione parimenti sibillina. Allora ha presentato il presente ricorso, deducendo plurimi ed articolati motivi di violazione di legge ed eccesso di potere, in particolare insistendo sul difetto di motivazione, anche per quanto riguarda il permesso di attesa occupazione e per la violazione dell'art. 5, 5° comma, della L. n. 286/98.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, controdeducendo ed eccependo l'irricevibilità per tardività del ricorso e la sua infondatezza.

Ritiene il Collegio che non sia fondata l'eccezione in parola, in quanto la convocazione è stata inviata solo al datore di lavoro e nulla ne sa il

lavoratore, se questi, come nel caso in esame, non gliela comunica. Poiché il lavoratore è anch'egli interessato al positivo esito del procedimento di regolarizzazione ben può impugnare il provvedimento reiettivo dalla data di piena conoscenza, né la P.A. dimostra che tale termine sia nella specie inutilmente decorso.

Quanto al merito il Collegio ritiene di confermare le conclusioni a cui è pervenuto in sede di esame della domanda cautelare che ritiene che, nei limiti del rilascio di un permesso per attesa occupazione ex art. 22 della L. n. 286/98 il ricorso debba essere accolto, in quanto, nel caso in esame, la mancata presentazione del datore di lavoro per la stipulazione del contratto di soggiorno determina di fatto un'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro già esistente, assimilabile a un licenziamento.

Il ricorso è pertanto, limitatamente a tali fini, accolto e l'atto impugnato annullato.

Le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, di conseguenza, annulla l'atto impugnato ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:

Enzo Di Sciascio, Presidente, Estensore

Oreste Mario Caputo, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/04/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)